

Roma, 21 giugno 2019

Prot. n.905

Al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
dott. Angelo Ottavianelli

Al Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale
dott. Antonio Di Maggio

Ai Vice Comandanti del Corpo di Polizia Locale
dott. Massimo Ancillotti
dott. Carlo Buttarelli
dott. Stefano Napoli

Al Dirigente della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui luoghi di lavoro
dott. Paolo Gerometta

e p.c.

All'Assessore al Personale
Antonio De Santis

A tutti i dirigenti del Corpo di Polizia Locale

Oggetto: **part-time verticale e riproporzionamento permessi art. 33 c.3**

L. 104/92 – rif. nota prot. RH/2019/107468 del 16.4.2019

Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui luoghi di Lavoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, inviata a tutte le UU.OO. del Corpo, attraverso la quale, su indicazione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, viene disposto che i permessi mensili di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e con articolazione della prestazione lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana, debbano essere ridimensionati (con meccanismi di calcolo stabiliti dall'INPS) in misura proporzionale alla percentuale di part-time richiesta.

Già la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22925 del 29.9.2017, peraltro citata nella sopra indicata nota del Comando del Corpo, è intervenuta in materia riconoscendo il diritto al lavoratore in part-time verticale, la cui prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che

comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50%, di fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33 c. 3 della L. 104/92.

Nè la circolare n. 133 del 17.7.2000 (sempre richiamata nella nota in oggetto) e il successivo messaggio n. 3114 del 7.8.2018, emanate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, attraverso le quali viene stabilito il riproporzionamento dei permessi in argomento per i lavoratori in part-time verticale e il relativo meccanismo di calcolo di tale riproporzionamento, possono essere ritenute vincolanti per Codesta Amministrazione rispetto al loro valore normativo.

La disquisizione poi non può che ritenersi conclusa in relazione alla Dichiarazione Congiunta n. 7 del Contratto Nazionale Funzioni Locali 2016-2018, la quale, in relazione art. 55 c. 9 del richiamato contratto recita : *“le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalità. “*

Vista la delicatezza del tema, nel richiamare codesta Amministrazione ad una più attenta valutazione dei dispositivi normativi e contrattuali una cui errata valutazione può avere ricadute sulle lavoratrici e lavoratori sia sotto l'aspetto economico sia sotto un profilo di contrazione dei diritti fondamentali, è parere della scrivente Organizzazione Sindacale, per quanto sopra espresso, che al personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale con articolazione della prestazione lavorativa limitata ad alcuni giorni della settimana per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i permessi di cui all'art. 33 c. 3 della L.104/1992 debbano essere riconosciuti pienamente senza un ridimensionamento proporzionale legato alla percentuale di part-time richiesto.

Si rappresenta che in assenza di atti certi che rivedano la posizione espressa sull'argomento da Codesta Amministrazione la scrivente si vedrà costretta a tutelare le lavoratrici e lavoratori interessati in tutte le sedi ritenute opportune.

Vista la delicatezza del tema, si rimane in attesa di riscontro.
Distinti saluti.

p. la FP CGIL Roma Lazio

Emiliano Scipioni